



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 19 gennaio 2015

Prot. n. 197/ARA OR/ml

Oggetto: “regime dei minimi”
precedente al 1
gennaio 2015.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

A tutti gli iscritti nell'Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Agli abilitati alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato
(non ancora iscritti nell'Albo)

LORO SEDI

e-mail

Con la Circolare prot. n. 4649 del 1 dicembre 2014, di pari oggetto, lo scrivente Collegio Nazionale ha invitato a tutti i propri iscritti *-ed in particolare i neo-abilitati-* a valutare l'opportunità di aderire al “regime dei minimi”, in vigore fino al 31 dicembre 2014, perchè **nettamente più**

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

favorevole di quello che sarebbe stato introdotto dalla “legge di stabilità” dal 1 gennaio 2015; per la differenza fra i due regimi fiscali (*precedente al 1 gennaio 2015 e successivo*) si rimanda alla Circolare pubblica prot. n. 4649/2014.

Diversi iscritti hanno colto quell’appello e, ove possibile, anticipato l’apertura di P.IVA e l’avvio dell’attività professionale, mettendosi così in condizione di poter godere per 5 o più anni di un regime fiscale di vero favore.

Diversi quotidiani nazionali hanno poi dato notizia dell’iniziativa dello scrivente Collegio Nazionale e la diffusione di una corretta informazione ha certamente consentito a molti altri giovani professionisti di altri Albi di sfruttare questa possibilità.

Tuttavia non tutti gli iscritti nel nostro Albo hanno potuto o voluto valutare per tempo il suggerimento fornito e risultano casi di soggetti arrivati in ritardo alla scelta; per loro, e per quanti altri siano in condizione, è tuttora aperto uno spiraglio per rientrare nel precedente, più favorevole, “regime dei minimi”.

Infatti tutti coloro che sono in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi (*cioè dei requisiti necessari per aderire al precedente regime indicati nella Circolare prot. n. 4649/2014*) possono ancora aprire Partita IVA (con il Codice 74.90.12 identificativo della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato) entro il 30 gennaio 2015, usufruendo del precedente “regime dei minimi”, a condizione di dichiarare quale data di inizio attività il 31 dicembre 2014.

Questa possibilità per i “ritardatari” è resa possibile dall’art. 35 comma 1 del DPR n. 633, il quale recita:

“ I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.”

Quanto sopra, pur rappresentando una concreta possibilità di rientrare nel precedente e più favorevole “regime dei minimi”, deve sempre essere visto alla luce della possibilità che l’Agenzia delle Entrate contesti l’operazione chiedendo prova dell’effettivo inizio dell’attività nel 2014; a parere dello scrivente la prova *-ove richiesta-* può essere rappresentata dal congiunto verificarsi di due elementi:

1. l’emissione di una fattura, di qualunque importo, entro il 31 dicembre 2014, oppure datata nel gennaio 2015 ma che evidenzi la dicitura “prestazione resa nel dicembre 2014”;
2. l’iscrizione alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA entro il 30esimo giorno dal dichiarato inizio dell’attività *(ad esempio, se un soggetto dichiara l’inizio attività al 30 dicembre 2014 deve avere inviato domanda di iscrizione alla Cassa AGROTECNICI/ENPAIA entro il 29 gennaio 2015 o precedentemente)*;

oppure anche solo con la presenza dell’ultimo elemento *(rappresentato dall’iscrizione alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA nei termini)*.

Si invitano i Presidenti in indirizzo a dare la massima diffusione della presente Circolare a tutti i propri iscritti e particolarmente a quelli più interessati ad usufruire della descritta possibilità, fornendo loro ogni possibile assistenza, atteso il breve tempo utile per completare eventuali pratiche di adesione al vecchio “regime dei minimi”.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)